

**METODO TARIFFARIO TELERISCALDAMENTO
PER IL PERIODO TRANSITORIO
1 GENNAIO 2024 – 31 DICEMBRE 2026**

(MTL-T)

**Versione approvata con deliberazione 638/2023/R/tlr, come integrata e
aggiornata dalle deliberazioni 597/2024/R/tlr e 580/2025/R/tlr**

Indice

Articolo 1 Definizioni.....	3
Articolo 2 Ambito di applicazione	4
Articolo 3 Disposizioni per gli esercenti non verticalmente integrati	4
Articolo 4 Vincolo ai ricavi per il servizio di teleriscaldamento.....	5
Articolo 5 Costo evitato aree metanizzate	5
Articolo 6 Costo evitato aree non metanizzate	7
Articolo 7 Clausola di salvaguardia.....	9
Articolo 8 Modalità applicative del vincolo ai ricavi	11
Articolo 8 bis Verifica infrannuale del vincolo ai ricavi.....	12
Articolo 9 Registrazione di dati e informazioni concernenti il vincolo ai ricavi	13
Articolo 10 Verificabilità delle informazioni e dei dati registrati	14
Articolo 11 Obblighi informativi.....	14
Articolo 12 Disposizioni transitorie.....	15

Articolo 1

Definizioni

1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni stabilite dalla RQCT e le seguenti:

- **ATT** è l'anagrafica territoriale teleriscaldamento e teleraffrescamento dell'Autorità;
- **Autorità** è l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i.;
- **calore erogato** è l'energia termica erogata e fatturata agli utenti da reti di teleriscaldamento;
- **condizioni economiche di fornitura ante regolazione** sono i corrispettivi unitari derivanti dall'applicazione delle condizioni contrattuali vigenti prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento;
- **DPR n. 445/00** è il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- **esercente** è il soggetto che svolge l'insieme delle attività necessarie all'erogazione del servizio di teleriscaldamento;
- **OITLR** è il Testo Unico degli Obblighi informativi per i soggetti operanti nel settore del telecalore, di cui all'Allegato A alla deliberazione 13 novembre 2018, 574/2018/R/tlr e s.m.i.;
- **periodo transitorio** è il periodo compreso tra l'1 gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026;
- **RQCT** è il Testo unico della regolazione della qualità commerciale del servizio di teleriscaldamento e teleraffrescamento, di cui all'Allegato B alla deliberazione 9 dicembre 2025, 546/2025/R/tlr;
- **servizio di teleriscaldamento** è il servizio relativo ad una qualsiasi delle attività di distribuzione, di misura e di vendita di energia termica a mezzo di reti di teleriscaldamento, o anche relativo a più di una di queste attività;
- **sistema di teleriscaldamento efficiente** è un sistema di teleriscaldamento che ha ottenuto la qualifica di sistema di teleriscaldamento efficiente di cui all'art. 34, comma 1, del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
- **TITT** è il Testo integrato in tema di trasparenza del servizio di teleriscaldamento e teleraffrescamento, di cui all'Allegato A alla deliberazione 25 luglio 2023, 344/2023/R/tlr e s.m.i.;

- **TIVG** è il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, di cui all'Allegato A alla deliberazione 14 marzo 2023, 100/2023/R/com e s.m.i.;
- **TUD** è il Testo unico per la classificazione dimensionale degli esercenti il servizio di teleriscaldamento e teleraffrescamento, di cui all'Allegato D alla deliberazione 9 dicembre 2025, 546/2025/R/tlr;
- **venditore** è il soggetto che svolge l'attività di vendita al dettaglio di energia termica a mezzo di reti di teleriscaldamento.

Articolo 2

Ambito di applicazione

- 2.1 Il presente provvedimento reca il metodo tariffario del servizio di teleriscaldamento per il periodo transitorio che si avvia in data 1 gennaio 2024.
- 2.2 Le disposizioni di cui al presente provvedimento non si applicano agli esercenti con potenza contrattualizzata minore o uguale a 30 MW, come determinata secondo le disposizioni agli articoli 3, 4 e 6 del TUD.
- 2.3 Gli esercenti hanno l'obbligo di rispettare le disposizioni contenute nel presente provvedimento per ogni rete non esclusa dalla regolazione dell'Autorità ai sensi dell'OITLR.

Articolo 3

Disposizioni per gli esercenti non verticalmente integrati

- 3.1 Nel caso in cui il servizio di teleriscaldamento non sia erogato da un'unica società verticalmente integrata, le disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano al venditore.
- 3.2 Nel caso in cui le condizioni economiche di approvvigionamento di calore da società terze non risultino compatibili con l'applicazione del vincolo ai ricavi di cui all'Articolo 4, il venditore può presentare un'istanza all'Autorità per l'adeguamento del suddetto vincolo, a condizione che siano soddisfatti i seguenti requisiti:
 - a) assenza di partecipazioni rilevanti o di legami societari idonei a integrare situazioni di controllo o collegamento tra le società contraenti, ivi inclusa la detenzione, diretta o indiretta, di partecipazioni che configurino controllo o influenza notevole ai sensi della disciplina civilistica e contabile applicabile;
 - b) l'applicazione del vincolo ai ricavi di cui all'Articolo 4, in relazione alle condizioni economiche di approvvigionamento del calore, comporti criticità per la sostenibilità economico-finanziaria del servizio.
- 3.3 L'istanza di cui al comma 3.2 deve essere presentata entro il 31 maggio dell'anno di riferimento e deve includere la seguente documentazione:

- a) copia integrale del contratto di approvvigionamento di calore da società terze, comprensiva di tutti gli allegati e degli eventuali atti aggiuntivi o modificativi;
 - b) dichiarazione, resa ai sensi dell'Articolo 47 del DPR n. 445/00, attestante l'assenza di partecipazioni rilevanti o di legami societari idonei a integrare situazioni di controllo o collegamento tra le società contraenti;
 - c) relazione che evidenzia l'incompatibilità delle condizioni economiche di approvvigionamento del calore con il vincolo ai ricavi di cui all'articolo 4 e che dimostri come tale incompatibilità determini criticità per la sostenibilità economico-finanziaria del servizio.
- 3.4 Nell'ambito dell'istanza di cui al comma 3.2, l'Autorità verifica la congruità delle condizioni economiche di approvvigionamento di calore, accertando che il prezzo fissato dalle controparti sia determinato secondo criteri di efficienza.
- 3.5 In caso di accettazione dell'istanza, l'Autorità adegua il vincolo ai ricavi di cui all'Articolo 4 in modo da assicurare la copertura dei costi di approvvigionamento di energia termica.

Articolo 4

Vincolo ai ricavi per il servizio di teleriscaldamento

- 4.1 Nell'anno di riferimento (t), i ricavi effettivi derivanti dall'applicazione dei corrispettivi per la fornitura del servizio di teleriscaldamento non possono superare il vincolo ai ricavi (VR_t), secondo la seguente formula:

$$VR_t = \sum_{k=1}^m \sum_{j=1}^{12} \sum_{i=1}^n CE_{k,j,i} \cdot Q_{k,j,i} - E_{t-2}$$

dove:

- $CE_{k,j,i}$ è il costo evitato, IVA esclusa, espresso in euro/MWh, in vigore nel j -esimo mese dell'anno t , per la k -esima rete di teleriscaldamento iscritta all'ATT servita dall'esercente, in relazione alla i -esima categoria di utenti, calcolato ai sensi dell'Articolo 5 o dell'Articolo 6 del presente provvedimento;
- $Q_{k,j,i}$ è il quantitativo di calore erogato, espresso in MWh, nel j -esimo mese dell'anno t , nella k -esima rete di teleriscaldamento iscritta all'ATT servita dall'esercente, alla i -esima categoria di utenti;
- E_{t-2} è l'eventuale eccedenza, rispetto al vincolo ai ricavi, registrata nell'anno $t-2$, espressa in euro e calcolata secondo le disposizioni di cui al comma 8.3.

Articolo 5

Costo evitato aree metanizzate

- 5.1 L'esercente calcola il costo evitato di cui al comma 4.1, per la k -esima rete posata in aree metanizzate, in ciascun mese j e per ogni categoria di utenti i , utilizzando la seguente formula:

$$CE_{k,j,i} = \left(3,6 \cdot \frac{Pg_{k,j,i}}{k_g \cdot \eta_g} \cdot tg_{j,i} + c_g + ag_k \right) \cdot cpm$$

dove:

- $Pg_{k,j,i}$ è il prezzo del gas, espresso in euro/GJ, calcolato secondo le indicazioni ai commi da 5.2 a 5.4 per la rete “ k ”, il mese “ j ” e la categoria di utenti “ i ”;
- k_g è il coefficiente di conversione dell’energia resa disponibile dalla combustione del gas dal riferimento al potere calorifico superiore (PCS) (utilizzato nella definizione dei prezzi del gas sul mercato) al riferimento al potere calorifico inferiore (PCI), assunto pari a 0,9;
- η_g è il rendimento *standard* medio stagionale di una caldaia a condensazione alimentata a gas, riferito al PCI del combustibile stesso, pari a 0,9;
- $tg_{j,i}$ è il coefficiente adimensionale di perequazione tra le aliquote IVA applicabili all’acquisto del gas e al servizio di teleriscaldamento, per la categoria di utente “ i ”, nel mese “ j ”, calcolato secondo le indicazioni al comma 5.5;
- c_g è la componente per la compensazione dei costi di manutenzione del teleriscaldamento rispetto alla caldaia a gas, pari a 10 euro/MWh;
- ag_k è la componente, espressa in euro/MWh, per la compensazione delle minori esternalità ambientali del teleriscaldamento rispetto alla caldaia a gas, calcolata, con riferimento alla rete “ k ”, secondo le disposizioni di cui al comma 5.6;
- cpm è il coefficiente correttivo riferito al rendimento convenzionale dello scambiatore di calore della sottostazione d’utenza che assume valore pari a 1 nel caso in cui la misura del calore erogato sia effettuata a valle dello scambiatore medesimo e valore pari a 0,97, qualora la misura sia effettuata a monte.

5.2 Il prezzo del gas ($Pg_{k,j,i}$) è determinato applicando le componenti di cui all’Articolo 5 del TIVG a un utente tipo domestico con consumi di 16.700 Sm³, dotato di contatore gas di classe G16, ubicato nell’area di esercizio della rete di teleriscaldamento, comprensivo di accise e addizionali applicabili nella medesima area.

5.3 Ai fini del calcolo di cui al precedente comma 5.2, il valore massimo della componente relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all’ingrosso ($C'_{MEM,m}$) è determinato sulla base della seguente formula:

$$C'_{MEM,m} = \gamma \cdot C_{MEM,m} + (1 - \gamma) \cdot \min(C_{MEM,m}; 10)$$

dove:

- γ è il fattore di ponderazione della fonte gas nel *mix* produttivo della rete, calcolato sulla base delle disposizioni di cui al comma 5.4;

- $C_{MEM,m}$ è il valore della componente relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso, di cui al comma 6.1 del TIVG, espressa in euro/GJ.

5.4 Il fattore di ponderazione (γ) è definito secondo la seguente formula:

$$\gamma = \frac{ET_{gas}}{ET_{tot}}$$

dove:

- ET_{gas} è l'energia termica immessa in rete, prodotta da generatori alimentati a gas naturale, nell'anno precedente all'anno di riferimento;
- ET_{tot} è l'energia termica totale immessa in rete nello stesso periodo.

5.5 Il coefficiente di perequazione tra le aliquote IVA ($tg_{j,i}$) si calcola secondo la seguente formula:

$$tg_{j,i} = \frac{1 + \%IVA_{gas_{j,i}}}{1 + \%IVA_{TLR_{j,i}}}$$

dove:

- $\%IVA_{gas_{j,i}}$ è l'aliquota IVA applicabile all'acquisto di gas, nel mese "j", per la categoria di utente "i", espressa in percentuale;
- $\%IVA_{TLR_{j,i}}$ è l'aliquota IVA applicata al servizio di teleriscaldamento, nel mese "j", per la categoria di utente "i", espressa in percentuale.

5.6 La componente di compensazione per la riduzione delle esternalità ambientali (ag_k) è determinata secondo la seguente formula:

$$ag_k = \min[(e_g - e_{TLR,k}) \cdot D_{CO2}; 9]$$

dove:

- e_g sono le emissioni di anidride carbonica di una caldaia a gas con rendimento *standard*, per unità di calore prodotto, assunte pari a 225 kg/MWh;
- $e_{TLR,k}$ sono le emissioni di anidride carbonica della rete "k", espresse in kg/MWh, calcolate ai sensi dei commi 5.17 e 9.1 del TITT e certificate da un soggetto terzo;
- D_{CO2} è il danno ambientale derivante dall'emissione di anidride carbonica, assunto pari a 0,065 euro/kg.

Articolo 6

Costo evitato aree non metanizzate

6.1 L'esercente calcola il costo evitato di cui al comma 4.1, per ogni rete "k" posata in aree non metanizzate, per ogni aggiornamento mensile del prezzo del gasolio per riscaldamento "j" e per ogni categoria di utenti "i", utilizzando la seguente formula:

$$CE_{k,j,i} = \left(3600 \cdot \frac{Po'_{k,j}}{PCI_o \cdot \eta_o} \cdot to_{j,i} + c_o + ao_k \right) \cdot cpm$$

dove:

- $Po'_{k,j}$ è il valore massimo del prezzo del gasolio per riscaldamento, espresso in euro/l, calcolato per la rete “ k ” e il mese “ j ”, secondo le indicazioni ai commi 6.2 e 6.3;
- PCI_o è un valore *standard* del potere calorifico inferiore del gasolio, assunto pari a 37,1 MJ/l;
- η_o è il rendimento *standard* medio stagionale di una caldaia a gasolio, riferito al PCI del combustibile stesso, pari a 0,85;
- $to_{j,i}$ è il coefficiente adimensionale di perequazione tra le aliquote IVA applicabili all’acquisto del gasolio per riscaldamento e al servizio di teleriscaldamento, per la categoria di utente “ i ”, nel mese “ j ”, calcolato secondo le indicazioni al comma 6.4;
- c_o è la componente per la compensazione dei costi di manutenzione del teleriscaldamento rispetto alla caldaia a gasolio, pari a 15 euro/MWh;
- ao_k è la componente, espressa in euro/MWh, per la compensazione delle minori esternalità ambientali del teleriscaldamento rispetto alla caldaia a gasolio, calcolata, con riferimento alla rete “ k ”, secondo le disposizioni di cui al comma 6.5;
- cpm è il coefficiente correttivo riferito al rendimento convenzionale dello scambiatore di calore della sottostazione d’utenza che assume valore pari a 1 nel caso in cui la misura del calore erogato sia effettuata a valle dello scambiatore medesimo e valore pari a 0,97, qualora la misura sia effettuata a monte.

6.2 Il prezzo massimo del gasolio per riscaldamento ($Po'_{k,j}$) è determinato sulla base della seguente formula:

$$Po'_{k,j} = \delta \cdot Po_{k,j} + (1 - \delta) \cdot \min(Po_{k,j}; 1,2)$$

dove:

- δ è il fattore di ponderazione della fonte gasolio nel *mix* produttivo della rete, calcolato sulla base delle disposizioni di cui al comma 6.3;
- $Po_{k,j}$ è il valore del prezzo medio mensile, su base nazionale, del gasolio (IVA esclusa), rilevato e pubblicato dal MASE (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica), sottraendo al valore delle accise l’agevolazione di 0,12256 euro/l concessa alle aree non metanizzate, espresso in euro/l.

6.3 Il fattore di ponderazione (δ) è definito secondo la seguente formula:

$$\delta = \frac{ET_{gasolio}}{ET_{tot}}$$

dove:

- $ET_{gasolio}$ è l'energia termica immessa in rete, prodotta da generatori alimentati a gasolio, nell'anno precedente all'anno di riferimento;
- ET_{tot} è l'energia termica totale immessa in rete nello stesso periodo.

6.4 Il coefficiente di perequazione tra le aliquote IVA ($to_{j,i}$) si calcola secondo la seguente formula:

$$to_{j,i} = \frac{1 + \%IVA_{gasolio_{j,i}}}{1 + \%IVA_{TLR_{j,i}}}$$

dove:

- $\%IVA_{gasolio_{j,i}}$ è l'aliquota IVA applicabile all'acquisto di gasolio per riscaldamento, nel mese "j", per la categoria di utente "i", espressa in percentuale;
- $\%IVA_{TLR_{j,i}}$ è l'aliquota IVA applicata al servizio di teleriscaldamento, nel mese "j", per la categoria di utente "i", espressa in percentuale.

6.5 La componente di compensazione per la riduzione delle esternalità ambientali (ao_k) è determinata secondo la seguente formula:

$$ao_k = \min[(e_o - e_{TLR,k}) \cdot D_{CO2}; 9]$$

dove:

- e_o sono le emissioni di anidride carbonica di una caldaia a gasolio con rendimento *standard*, per unità di calore prodotto, assunte pari a 312 kg/MWh;
- $e_{TLR,k}$ sono le emissioni di anidride carbonica della rete "k", espresse in kg/MWh, calcolate ai sensi dei commi 5.17 e 9.1 del TITT e certificate da un soggetto terzo;
- D_{CO2} è il danno ambientale derivante dall'emissione di anidride carbonica, assunto pari a 0,065 euro/kg.

Articolo 7

Clausola di salvaguardia

7.1 Nell'anno di riferimento (t) l'esercente, in luogo del vincolo ai ricavi di cui al comma 4.1, ha la facoltà di applicare ai ricavi effettivi derivanti dall'applicazione dei corrispettivi per la fornitura del servizio di teleriscaldamento un vincolo annuale di salvaguardia (VS_t), secondo la seguente formula:

$$VS_t = \alpha \cdot \sum_{k=1}^m \sum_{j=1}^{12} \sum_{l=1}^r R'_{k,j,l} - E_{t-2}$$

dove, per quanto non già definito al comma 4.1:

- α è il coefficiente di riduzione dei prezzi ante regolazione, assunto pari a 0,9 salvo i casi di cui al comma 7.6;

- $R'_{k,j,l}$ sono i ricavi convenzionali derivanti dall'applicazione delle condizioni economiche di fornitura ante regolazione alle variabili di scala individuate dall'esercente, per la k -esima rete di teleriscaldamento iscritta all'ATT, nel j -esimo mese dell'anno agli utenti a cui sono applicate le condizioni di fornitura della tipologia l -esima.

7.2 L'esercente, nel caso di applicazione del vincolo di salvaguardia di cui al precedente comma, deve darne comunicazione all'Autorità entro e non oltre il 31 maggio dell'anno di riferimento.

7.3 Ai fini del calcolo dei ricavi convenzionali $R'_{k,j,l}$ di cui al comma 7.1, eventuali corrispettivi indicizzati alle quotazioni del gas naturale sono determinati applicando un valore della componente materia prima gas (p'_{mpg}) pari a:

$$p'_{mpg} = \gamma \cdot p_{mpg} + (1 - \gamma) \cdot \min(p_{mpg}; cap)$$

dove:

- γ è il fattore di ponderazione della fonte gas nel *mix* produttivo della rete k , determinato sulla base delle disposizioni di cui al comma 5.4;
- p_{mpg} , espresso in euro/MWh, è il valore della quotazione della materia prima gas, utilizzato per la determinazione del corrispettivo ante regolazione;
- cap è il valore limite riferito alla componente p_{mpg} , pari a 36 euro/MWh.

7.4 Nel caso in cui il valore della quotazione della materia prima gas p_{mpg} di cui al paragrafo 7.3 sia espresso in euro/Sm³, ai fini della conversione si assume un potere calorifico superiore del gas pari a 38,1 MJ/ Sm³.

7.5 Ai fini del calcolo dei ricavi convenzionali $R'_{k,j,l}$ di cui al comma 7.1, eventuali corrispettivi indicizzati alle quotazioni del gasolio sono determinati applicando un valore massimo del prezzo del gasolio (p'_{ho}), IVA esclusa e accisa agevolata (sconto di 0,12256 euro/l) inclusa, pari a:

$$p'_{ho} = \delta \cdot p_{ho} + (1 - \delta) \cdot \min(p_{ho}; cap)$$

dove:

- δ è il fattore di ponderazione della fonte gasolio nel *mix* produttivo della rete k , determinato sulla base delle disposizioni di cui al comma 6.3;
- p_{ho} , espresso in euro/l, è il valore della quotazione del gasolio, utilizzato per la determinazione del corrispettivo ante regolazione;
- cap è il valore limite riferito alla componente p_{ho} , pari a 1,2 euro/l.

7.6 Nel caso in cui l'applicazione del vincolo di salvaguardia non consenta la copertura dei costi di erogazione del servizio, l'esercente può presentare un'istanza di adeguamento del suddetto vincolo, a condizione che siano soddisfatti i seguenti requisiti:

- a) la rete di teleriscaldamento deve essere entrata in esercizio anteriormente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento;

- b) deve essere comprovata la mancata copertura strutturale dei costi di erogazione del servizio.
- 7.7 L'istanza di cui al comma 7.6 deve essere presentata entro il 31 maggio dell'anno di riferimento e deve contenere almeno la seguente documentazione:
- a) i bilanci di esercizio relativi agli ultimi tre anni;
 - b) una relazione che evidenzia la mancata copertura strutturale dei costi di erogazione del servizio. Nella relazione sono evidenziati i costi imputati al servizio, i criteri di imputazione adottati ed è effettuata una riconciliazione con i bilanci d'esercizio e i conti annuali separati.
- 7.8 In caso di accettazione dell'istanza, l'Autorità incrementa il parametro α di cui al comma 7.1, fino a un valore massimo pari a 1.

Articolo 8

Modalità applicative del vincolo ai ricavi

- 8.1 Le condizioni economiche di fornitura vigenti ante regolazione continuano a trovare applicazione nelle singole reti di teleriscaldamento se determinano dei ricavi inferiori o uguali al vincolo ai ricavi di cui al comma 4.1, calcolato con riferimento alle singole reti considerate.
- 8.2 L'esercente, in deroga da quanto previsto dal comma 8.1, può:
- a) nel caso in cui le condizioni economiche di fornitura vigenti ante regolazione non prevedano parametri per l'aggiornamento dei prezzi, adeguare su base annuale i corrispettivi di erogazione del servizio in misura non superiore alla variazione percentuale della media calcolata sui 12 mesi precedenti dell'indice mensile ISTAT per le Famiglie di Operai ed Impiegati (FOI), esclusi i tabacchi;
 - b) modificare, il parametro contrattuale di riferimento soggetto ad aggiornamento per la determinazione dei corrispettivi di erogazione del servizio, entro un limite massimo (β), determinato sulla base della seguente formula:
- $$\beta = 1 + 0,02 \cdot \frac{\sum_{k,eff} ET_{k,eff}}{\sum_k ET_k}$$
- dove:
- $ET_{k,eff}$ è l'energia termica erogata nell'anno precedente all'anno di riferimento nella rete k che rispetti le condizioni di cui al comma 8.1 e sia in possesso della qualifica di teleriscaldamento efficiente;
 - ET_k è l'energia termica erogata nell'anno precedente all'anno di riferimento nella rete k che rispetti le condizioni di cui al comma 8.1.
- 8.3 Ai fini del calcolo del vincolo ai ricavi di cui al comma 4.1, o del vincolo di salvaguardia di cui al comma 7.1, l'eccedenza (E) per l'anno $t-2$ è determinata secondo la seguente formula:

$$E = \max(0; R_{t-2} - V_{t-2}) \cdot \prod_{a=t-1}^t (1 + I_a)$$

dove:

- R_{t-2} sono i ricavi conseguiti nell'anno $t-2$;
- V_{t-2} è il vincolo ai ricavi di cui all'Articolo 4 o il vincolo di salvaguardia di cui all'Articolo 7 adottato nell'anno $t-2$;
- I_a è il tasso medio, per l'anno a , di variazione percentuale della media calcolata sui 12 mesi precedenti dell'indice mensile ISTAT per le Famiglie di Operai ed Impiegati (FOI), esclusi i tabacchi.

Articolo 8 bis

Verifica infrannuale del vincolo ai ricavi

- 8bis.1 L'esercente effettua una verifica del rispetto del vincolo ai ricavi di cui all'Articolo 4, o del vincolo di salvaguardia di cui all'Articolo 7, in occasione di ogni intervallo temporale di aggiornamento dei prezzi, e comunque almeno trimestralmente.
- 8bis.2 Nel caso di applicazione del vincolo ai ricavi di cui all'Articolo 4, nell'ambito delle attività di verifica di cui al comma 8bis.1, basandosi sui dati previsionali e, per quanto disponibili, a consuntivo per l'anno di riferimento, l'esercente determina:
- a) il valore dei ricavi ottenuti dall'applicazione dei corrispettivi per la fornitura del servizio di teleriscaldamento;
 - b) i fattori di ponderazione di cui ai commi 5.4 e 6.3, distinti per ciascuna rete;
 - c) il valore del fattore di emissione e_{TLR} di cui ai commi 5.6 e 6.5, laddove applicabile, distinto per ciascuna rete;
 - d) il valore del costo evitato di cui all'Articolo 5 e/o all'Articolo 6, distinto per ciascun mese, ciascuna rete e ciascuna categoria di utente, unitamente al valore di tutti i parametri utilizzati per il calcolo;
 - e) i quantitativi di calore erogato agli utenti, distinti per ciascun mese, ciascuna rete e ciascuna categoria di utente;
 - f) il valore del vincolo ai ricavi applicabile, di cui al comma 4.1.
- 8bis.3 Nel caso di applicazione del vincolo di salvaguardia di cui all'Articolo 7, nell'ambito delle attività di verifica di cui al comma 8bis.1, basandosi sui dati previsionali e, per quanto disponibili, a consuntivo per l'anno di riferimento, l'esercente determina:
- a) il valore dei ricavi ottenuti dall'applicazione dei corrispettivi per la fornitura del servizio di teleriscaldamento;
 - b) i fattori di ponderazione di cui ai commi 5.4 e 6.3, distinti per ciascuna rete;
 - c) i quantitativi di calore erogato agli utenti, distinti per ciascun mese, ciascuna rete e ciascuna tipologia di condizioni economiche di fornitura;

- d) il valore dei corrispettivi e relativi *driver* utilizzati per il calcolo del valore dei ricavi convenzionali di cui al comma 7.1, distinto per ciascun mese, ciascuna rete e ciascuna tipologia di condizioni economiche di fornitura, unitamente al valore di tutti i parametri utilizzati per il calcolo;
 - e) il valore del vincolo di salvaguardia applicabile, di cui al comma 7.1.
- 8bis.4 L'esercente, in esito alle attività di verifica di cui ai commi 8bis.2 o 8bis.3, modifica i prezzi applicati agli utenti con la periodicità individuata dall'applicazione delle disposizioni al comma 8bis.1 in modo da minimizzare lo scostamento tra vincolo applicabile e ricavi effettivi nell'anno di riferimento.
- 8bis.5 Per consentire l'adeguamento dei prezzi di cui al comma precedente, l'esercente introduce nei propri contratti di fornitura un apposito parametro correttivo, denominato σ .

Articolo 9

Registrazione di dati e informazioni concernenti il vincolo ai ricavi

- 9.1 L'esercente predispone un registro, anche informatico, nel quale annota i seguenti dati e informazioni relativi all'anno di riferimento:
- a) il valore dei ricavi ottenuti dall'applicazione dei corrispettivi per la fornitura del servizio di teleriscaldamento;
 - b) il valore del vincolo ai ricavi di cui al comma 4.1;
 - c) il valore del costo evitato di cui all'Articolo 5 e/o all'Articolo 6, distinto per ciascun mese, ciascuna rete e ciascuna categoria di utente, unitamente al valore di tutti i parametri utilizzati per il calcolo;
 - d) i quantitativi di calore erogato agli utenti, distinti per ciascun mese, ciascuna rete e ciascuna categoria di utente;
 - e) i fattori di ponderazione di cui ai commi 5.4 e 6.3, distinti per ciascuna rete;
 - f) il valore del fattore di emissione e_{TLR} di cui ai commi 5.6 e 6.5, laddove applicabile, distinto per ciascuna rete;
 - g) il valore dell'eventuale eccedenza E , di cui al comma 8.3.
- 9.2 Nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'Articolo 7, in luogo delle informazioni al precedente comma 9.1, l'esercente registra, relativamente all'anno di riferimento:
- a) il valore dei ricavi ottenuti dall'applicazione dei corrispettivi per la fornitura del servizio di teleriscaldamento;
 - b) il valore del vincolo di salvaguardia di cui al comma 7.1;
 - c) il valore dei corrispettivi e relativi *driver* utilizzati per il calcolo del valore dei ricavi convenzionali di cui al comma 7.1, distinto per ciascun mese, ciascuna rete e ciascuna tipologia di condizioni economiche di fornitura;
 - d) i quantitativi di calore erogato agli utenti, distinti per ciascun mese, ciascuna rete e ciascuna tipologia di condizioni economiche di fornitura;
 - e) i fattori di ponderazione, di cui ai commi 5.4 e 6.3, distinti per ciascuna rete;
 - f) il valore dell'eventuale eccedenza E , di cui al comma 8.3.

- 9.3 In aggiunta ai dati e alle informazioni su base annuale di cui ai commi 9.1 o 9.2, l'esercente registra, ad ogni verifica del vincolo svolta ai sensi dell'Articolo 8 bis, gli elementi di cui al comma 8bis.2, lettere da a) a f) o 8bis.3, lettere da a) a e).

Articolo 10

Verificabilità delle informazioni e dei dati registrati

- 10.1 Al fine di consentire l'effettuazione dei controlli per accertare la veridicità delle informazioni e dei dati comunicati e assicurare il rispetto delle disposizioni del presente provvedimento, l'esercente, deve:
- a) aggiornare il registro di cui all'Articolo 9 con le informazioni e i dati richiesti;
 - b) assicurare la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati mediante un adeguato sistema di collegamento, anche informatico, tra registro e fatture emesse e per mezzo di ogni altra documentazione ritenuta necessaria;
 - c) conservare in modo ordinato e accessibile tutta la documentazione necessaria per assicurare la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati, per un periodo non inferiore a dieci (10) anni successivi a quello della registrazione.
- 10.2 L'esercente che si avvale della clausola di salvaguardia di cui all'Articolo 7 redige e conserva, per lo stesso periodo indicato al precedente comma 10.1, lettera c), e per ogni tipologia di prezzo applicato agli utenti, una relazione descrittiva delle metodologie di definizione e di aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura ante regolazione, esplicitando ogni parametro utilizzato nella formula di calcolo e il valore assunto in ogni mese di ogni anno del periodo transitorio, con un dettaglio sufficiente a consentire la riconciliazione dei dati con il prezzo praticato agli utenti.

Articolo 11

Obblighi informativi

- 11.1 Nel caso di avvalimento della clausola di salvaguardia di cui all'Articolo 7 del presente provvedimento, l'esercente indica sul proprio sito internet, con le medesime modalità previste dall'Articolo 7 del TITT, l'applicazione della suddetta clausola in luogo del vincolo ai ricavi sulle tariffe definito dall'Autorità.
- 11.2 Entro il 30 giugno di ogni anno, con riferimento all'anno precedente, l'esercente comunica all'Autorità i seguenti dati e informazioni:
- a) il valore dei ricavi ottenuti dall'applicazione dei corrispettivi per la fornitura del servizio di teleriscaldamento;
 - b) il valore del vincolo ai ricavi di cui al comma 4.1;
 - c) in luogo del valore di cui alla precedente lettera b), il valore del vincolo di salvaguardia, nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia cui all'Articolo 7;
 - d) i quantitativi di calore erogati e fatturati agli utenti;
 - e) per ogni rete, il fattore di ponderazione di cui ai commi 5.4 e 6.3;

- f) per ogni rete, il valore del parametro $e_{TLR,k}$, di cui ai commi 5.6 e 6.5, laddove applicabile;
- g) il valore dell'eventuale eccedenza E rispetto al vincolo di cui al comma 8.3.

Articolo 12

Disposizioni transitorie

- 12.1 Nel caso in cui il valore della componente $C_{MEM,m}$, di cui al comma 6.1 del TIVG risulti superiore a 20 euro/GJ, l'Autorità, con apposito provvedimento, si riserva di ridefinire le modalità di calcolo delle componenti p'_{mpg} e $C'_{MEM,m}$ di cui ai commi 7.3 e 5.3 del presente provvedimento.
- 12.2 Le componenti di compensazione per le esternalità ambientali ag_k e ao_k , di cui ai commi 5.1 e 6.1, si applicano a partire dal mese di gennaio 2025.
- 12.3 Gli obblighi di registrazione in materia di emissioni dei sistemi di teleriscaldamento, di cui al comma 9.1, lettera f), si applicano a partire dal mese di gennaio 2025.
- 12.4 L'esercente, nelle more della valutazione delle istanze presentate ai sensi dei commi 3.2 e 7.6, può modificare il valore del parametro σ di cui al comma 8bis.5, in deroga da quanto previsto dal comma 8bis.4, al fine di assicurare la copertura dei costi di erogazione del servizio.
- 12.5 Gli obblighi di comunicazione in materia di emissioni dei sistemi di teleriscaldamento, di cui al comma 11.2, lettera f), si applicano a partire dall'anno 2026.
- 12.6 Le disposizioni in materia di istanze all'Autorità, di cui ai commi 3.2 e 7.6, di gestione delle eventuali eccedenze rispetto al vincolo (E), di cui al comma 8.3, di deroga al divieto di modifica delle condizioni economiche, di cui al comma 8.2, lettera b) e di verifica infrannuale del vincolo di cui all'Articolo 8 bis, si applicano a partire dall'anno 2026.
- 12.7 Gli obblighi di registrazione in materia di eccedenza rispetto al vincolo, di cui al comma 9.1, lettera g), al comma 9.2, lettera f) e di verifiche infrannuali di cui al comma 9.3, si applicano a partire dall'anno 2026.
- 12.8 Gli obblighi di comunicazione in materia di eccedenza rispetto al vincolo, di cui al comma 11.2, lettera g), si applicano a partire dall'anno 2027.